

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE CON PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORI AMMINISTRATIVI, CATEGORIA B

Il giorno 16 Aprile 2024

TRA

L'Ordine degli Avvocati di Forlì - Cesena, CF: 80017080401, Piazza Beccaria 1, 47121 Forlì, legalmente rappresentato dal Presidente, Avv. Luca Porfiri;

E

L'Ordine degli Ingegneri di Forlì – Cesena; CF: 80008630404, via Bruni n. 3 - Forlì, legalmente rappresentato dal Presidente Ing. Andrea Bassi

Premesso che

- l'art. 15 della legge n. 241/1990 prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere fra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 3 comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, prevede che nelle more dell'emanazione del regolamento previsto dall'art. 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le amministrazioni pubbliche possono utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi in corso di validità approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione, previo accordo fra le stesse;
- con la conversione in legge del DL n. 101/2013 (L.125/2013), il Legislatore ribadisce all'articolo 4 *"Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonché di limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego"* la possibilità per le Amministrazioni Pubbliche di utilizzare, prima di avviare nuovi concorsi, le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate.
- la tematica è stata affrontata dalla Sezione Regionale della Corte dei Conti Umbria che con la delibera 124/2013 è intervenuta sulla corretta applicazione dell'art. 9 della l. n° 3/2003 e dell'art. 3, comma 61, della l. n° 350/2003 ossia sul tema dell'utilizzo delle graduatorie di pubblici concorsi

approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate.

- tale accordo, in linea con le espressioni della magistratura amministrativa, può avvenire anche successivamente all'approvazione della graduatoria in quanto la lettera e lo scopo della norma non consentono interpretazioni restrittive tali da ancorare il "*previo accordo*" ad una data anteriore alla "*approvazione della graduatoria*".
- l'utilizzo delle graduatorie (al pari dello scorrimento, vedasi sentenza del Consiglio di Stato n. 4329/2012 e n. 6560/2012) trova causa nell'obiettivo di ridurre la spesa pubblica, evitando l'indizione di nuovi concorsi per il reclutamento del personale e quindi senza gravare il bilancio dei costi di una nuova selezione e contestualmente attua i principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto del costo e dei tempi per l'esperimento di procedure concorsuali, compresa la procedura di mobilità;
- l'art.4 del D.L. n.101 del 31/08/2013, convertito in Legge n.125/10/2013, prevede la possibilità per le Amministrazioni Pubbliche di utilizzare, prima di avviare nuovi concorsi, le graduatorie di pubblici la sentenza n. 01110/2014 del TAR Puglia, che aderendo alla posizione espressa dal Dipartimento della Funzione Pubblica, nonché l'orientamento del Giudice Amministrativo (TAR Basilicata, concorsi approvate da altre Amministrazioni, previo accordo tra le Amministrazioni interessate; sentenza n.574/2001) e del Giudice Contabile (deliberazione n. 124/2013 della Sezione Regionale delle Corti dei Conti Umbria) ha confermato che l'accordo tra le Amministrazioni possa intervenire anche dopo l'approvazione della graduatoria.

Visti

- L'art. 35 del D. Lgs 165/2001 e 91 del D. Lgs 267/2000;
- L'art. 39 della Legge 449/1997;
- la legge n. 56/2019

Considerato che

- L'Ordine degli Avvocati di Forlì – Cesena intende assumere n. 1 unità con profilo di operatore amministrativo a tempo indeterminato, categoria B, in conformità a quanto previsto nel Piano triennale dei Fabbisogni di personale

approvato con deliberazione del Consiglio del 18/11/2022, successivamente approvata dal CNF in data 18/12/2022;

- con nota n. 1424 del 09/04/2024 l'Ordine degli Avvocati di Forlì – Cesena ha chiesto all'Ordine degli Ingegneri di Forlì Cesena la disponibilità a concedere l'utilizzo di propria graduatoria di pubblico concorso in corso di validità relativa al medesimo (o analogo) profilo;

- con delibera del Consiglio in data 15/04/2024 l'Ordine degli Ingegneri di Forlì – Cesena ha approvato il seguente schema di accordo ed ha acconsentito all'utilizzo della graduatoria di cui sopra;

- con nota Prot. n. 000404 del 16/04/2024 l'Ordine degli Ingegneri di Forlì – Cesena ha espresso la propria disponibilità all'utilizzo della graduatoria del concorso pubblico approvata con propria delibera n. 4 del verbale n. 4/22, per la copertura a tempo indeterminato di operatore amministrativo, Categoria B;

Premesso tutto quanto sopra e che i contraenti vogliono faccia parte integrante e sostanziale di questa convenzione.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

L'Ordine degli Ingegneri di Forlì – Cesena acconsente all'Ordine degli Avvocati di Forlì – Cesena, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, di utilizzare la graduatoria degli idonei al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto nell'area funzionale B, posizione economica B1 approvata dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Forlì – Cesena con delibera n. 4 del verbale n. 4/22, in corso di validità.

Art.2

L'utilizzo della graduatoria di cui all'art. 1 da parte dell'Ordine degli Avvocati di Forlì – Cesena è regolata nel modo seguente:

- l'Ordine degli Avvocati di Forlì – Cesena interpellerà la prima persona idonea non assunta nella graduatoria di cui all'art. 1 approvata dall'Ordine degli Ingegneri di Forlì – Cesena;

- al soggetto interessato sarà assegnato un termine di 10 giorni per confermare la propria disponibilità in merito all'assunzione;

- il soggetto interpellato, che non dia la propria disponibilità all'assunzione a tempo indeterminato da parte dell'Ordine degli Avvocati di Forlì – Cesena,

resterà utilmente in graduatoria presso l'Ordine degli Ingegneri di Forlì – Cesena per eventuali assunzioni successive.

- ove il soggetto interpellato non fornisca la propria disponibilità all'assunzione presso l'Ordine degli Avvocati di Forlì – Cesena, questo ultimo procederà ad interpellare i soggetti idonei utilmente collocati in graduatoria nel rispetto dell'ordine della graduatoria stessa.

Art. 3

L'idoneo di cui alla graduatoria dell'Ordine degli Ingegneri di Forlì – Cesena che accetti di essere assunto, sarà chiamato alla stipula del contratto individuale di lavoro con l'Ordine degli Avvocati di Forlì – Cesena, a cui restano a capo l'espletamento di tutte le attività preliminari e conseguenti all'assunzione di personale, nonché l'accertamento della sussistenza dei requisiti giuridici ed economici e dei limiti tutti che presidiano il reperimento di personale, le cui responsabilità permangono in capo al predetto Ente.

L'Ordine degli Avvocati di Forlì – Cesena è tenuto a comunicare tempestivamente all'Ordine degli Ingegneri di Forlì – Cesena l'avvenuta assunzione.

Art. 4

La presente convenzione ha durata fino alla scadenza del termine della graduatoria.

Art. 5

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni con adozione, se necessario, di atti da parte degli organi competenti, nonché alle disposizioni di legge in materia. Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente atto si intendono di natura dinamica. La presente scrittura è esente da bollo (DPR 642/72 Tabella art. 25 e ss.mm) e da registrazione (D.P.R. 131/86 Tabella art. 109). Ai sensi del comma 2 bis dell'art. 15 della L. n. 241/1990, la presente convenzione è sottoscritta, a pena di nullità, con firma digitale.

Per l'Ordine degli Avvocati
di Forlì – Cesena
il Presidente

Avv. Luca Porfiri



Per l'Ordine degli Ingegneri
di Forlì – Cesena
il Presidente

Ing. Andrea Bassi

